

[Home](#) Contributo per il funzionamento ART – 2016

## Contributo per il funzionamento ART – 2016

In base al [DPCM 23 dicembre 2015](#) di approvazione, ai fini dell'esecutività, della [deliberazione dell'Autorità n. 94/2015](#) del 5 novembre 2015, integrata dalla [determina del Segretario generale n. 19/2016 del 9 marzo 2016](#), si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2016 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto. Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2015.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all'Autorità, entro il 29 aprile 2016, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso [servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità](#).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.

I dati economici devono essere altresì attestati dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono nel caso in cui il soggetto ridetermini il fatturato rilevante per:

- i. scomputo ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera n. 94/2015;
- ii. scomputo contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
- iii. scomputo ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- iv. scomputo ricavi conseguiti per attività svolte interamente all’estero (estero su estero);
- v. soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali;
- vi. soggetti operanti nel settore del trasporto aereo passeggeri e/o merci;
- vii. soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di merci e/o passeggeri, ad esclusione del cabotaggio.

Nel caso di consorzi o società consortili formati esclusivamente da soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 1 della delibera n.94/2015 il contributo è dovuto dai soggetti consorziati. In caso di consorzi o società consortili composte anche da soggetti che non esercitano le attività indicate nell’articolo 1 della delibera n.94/2015 il contributo è dovuto dai consorzi o dalle società consortili.

**I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 29 aprile 2016, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2016.**

Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000. Nella causale del versamento devono essere specificati:

- a. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2016”);
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’[articolo 2359 del Codice civile](#) ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’[articolo 2497 del Codice civile](#) anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.

I soggetti tenuti al versamento del contributo, entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto relativo ai due terzi dell'importo e per il saldo finale, devono dar notizia all'Autorità dell'avvenuto pagamento accedendo all'[area riservata](#).

Nell'[Area riservata](#), cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 aprile 2016 per l'acconto relativo ai due terzi dell'importo e del 30 novembre 2016 per il saldo finale comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

E' comunque fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale conguaglio a valere sul contributo dovuto per l'anno 2017.

Per informazioni o supporto scrivere a [contributo@autorita-trasporti.it](mailto:contributo@autorita-trasporti.it).